

INDIRIZZO (UE) 2017/2335 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 23 novembre 2017****sulle procedure per la raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio creditizio (BCE/2017/38)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafi 2 e 5,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

- (1) il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) sta istituendo una banca dati comune relativa a dati granulari analitici sul credito (di seguito, «AnaCredit»), che include dati sul credito provenienti da tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro. AnaCredit sosterrà l'Eurosistema, il SEBC e il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) nell'espletamento dei loro compiti, incluse l'analisi della politica monetaria e le operazioni di politica monetaria, la gestione dei rischi, la sorveglianza in materia di stabilità finanziaria così come la politica e la ricerca in ambito macroprudenziale, e la vigilanza bancaria.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea (BCE/2016/13) ⁽¹⁾ prevede che i soggetti dichiaranti che risiedono in uno Stato membro dichiarante debbano dichiarare i dati sul credito e i dati di riferimento della controparte alla banca centrale nazionale (BCN) di quello Stato membro. Le BCN degli Stati membri dichiaranti sono tenute a trasmettere tali dati alla Banca centrale europea (BCE). È dunque necessario definire le procedure per tali trasmissioni in conformità agli obblighi di cui al regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13). In particolare, è necessario che le BCN comunichino i dati di riferimento della controparte e, se del caso, registrino le controparti nella banca dati delle istituzioni e delle attività (*Register of Institutions and Affiliates Database*, RIAD), il deposito centrale che conserva gli attributi sulle singole unità organizzative così come i vari tipi di relazione tra le stesse che, tra l'altro, consentono di ricavare strutture di gruppo facendo riferimento a diverse definizioni nel RIAD in modo tempestivo.
- (3) Inoltre, è necessario attribuire in modo chiaro le responsabilità delle BCN relative alla segnalazione alla BCE dei dati sul credito e dei dati di riferimento della controparte degli operatori monitorati che sono filiali estere di uno Stato membro dichiarante, per agevolare la riduzione della doppia segnalazione e così assicurare che procedure statistiche efficaci ed efficienti siano realizzate in tutta la catena di produzione statistica.
- (4) AnaCredit può anche includere dati sul credito dagli Stati membri la cui moneta non è l'euro ma che decidono di diventare uno Stato membro dichiarante tramite l'introduzione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) nel loro diritto nazionale o altrimenti stabilendo gli obblighi di segnalazione pertinenti in conformità al loro diritto nazionale. Tali Stati membri possono anche introdurre le disposizioni del presente indirizzo nel proprio diritto nazionale o altrimenti attuare misure ai sensi della propria normativa nazionale volte a garantire l'adempimento degli obblighi applicabili relativi alla trasmissione dei dati alla BCE in maniera armonizzata.
- (5) Ai sensi dell'articolo 24 dell'indirizzo BCE/2014/15 ⁽²⁾, le BCN comunicano e aggiornano tutti i dati di riferimento che descrivono le unità istituzionali o le unità giuridiche, se del caso, che sono necessarie a fini statistici attraverso il RIAD. I dati RIAD sono anche utilizzati per predisporre gli elenchi ufficiali delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM), dei fondi di investimento, delle società veicolo finanziarie, delle istituzioni rilevanti ai fini delle statistiche sui pagamenti e delle imprese di assicurazione.
- (6) Il RIAD dovrebbe essere il deposito dei dati di riferimento su tutte le controparti definite nel regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13). L'identificazione univoca di tutte le controparti è un presupposto del corretto funzionamento di AnaCredit.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13) (GUL 144 dell'1.6.2016, pag. 44).

⁽²⁾ Indirizzo BCE/2014/15 del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (GUL 340 del 26.11.2014, pag. 1).

